

(N. 1452)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1965

Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia  
nei trasferimenti per causa di morte

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio scorso, della sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 1965, n. 69, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, si rende necessaria l'introduzione, nell'ordinamento tributario successorio, di una nuova norma che sostituisca le disposizioni testè caducate con effetto dal 18 luglio detto.

A tale scopo provvede l'unito disegno di legge, col quale si stabilisce l'applicazione della presunzione dell'esistenza di gioielli e mobilia al netto del valore delle aziende.

Ne consegue che, per il futuro, con la nuova proposta, qualsiasi categoria di azienda che si trasferisca per causa di morte, sarà assoggettata alla presunzione legale per

gioielli, denaro e mobilia con il criterio generale ed indiscriminato del valore netto risultante dalla detrazione delle passività regolarmente documentate ai sensi della legge organica successoria vigente.

Cadrà così ogni discriminazione fra aziende industriali e commerciali ed aziende agricole, quale risultava nel secondo comma dell'articolo 31, ora colpito da inconstituzionalità.

È appena il caso di aggiungere che i commi successivi dello stesso articolo 31 restano invariati nella formulazione attuale, sia perchè essi non sono stati direttamente investiti dalla sentenza in parola, sia perchè rappresentano un giusto correttivo al criterio presuntivo, che ha carattere relativo, di cui opportunamente si avvalese il legislatore del 1923, ammettendo che la presunzione in parola possa essere vinta da inventari redatti nella forma e nel termine che stabiliscono il Codice civile e quello di procedura.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredità al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorchè valutati in via presuntiva.

Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passività nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni ».